

**PROTOCOLLO DI INTESA
DEL TERZIARIO PER IL GIUBILEO 2025**

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;
la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS – CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);


la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSA

L'anno del Giubileo rappresenta un evento di rilevanza internazionale che porterà un notevole afflusso di pellegrini e visitatori nella città di Roma e, comunque prevedibilmente, in tutta la Regione Lazio; sarà, di conseguenza, un'importante opportunità di sviluppo per l'economia del territorio, che le imprese dovranno cogliere e traguardare investendo nella qualità dei servizi offerti, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del lavoro, e costituirà indiscutibilmente una possibilità per le imprese di potenziale crescita occupazionale, sia verso per giovani alla prima esperienza lavorativa, sia in favore di persone da reinserire nel mondo del lavoro.



7



La crescita del turismo nell'arco dell'anno e l'incremento degli arrivi dovrà considerarsi, in definitiva, come un evento straordinario per il terziario, unico ed eccezionale che il territorio dovrà riscontrare in modo organizzato, valorizzando il contributo e la professionalità espressi da tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore nel pieno rispetto e nella piena applicazione delle misure contrattuali condivise tra le parti sociali.

Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, le parti ritengono di dover regolare con il presente Protocollo in modo uniforme le peculiarità che l'evento Giubileo richiede attraverso un sistema integrato di istituti, che garantiscano la qualità dei rapporti di lavoro, inclusi quelli attivati in via straordinaria per l'evento Giubileo, rispondenti a prevedibili esigenze di flessibilità, aumentino le tutele delle lavoratrici e lavoratori e definiscano modalità di lavoro in linea, sia con le necessità organizzative che il territorio necessita, sia con le esigenze di conciliazione vita/lavoro di chi opera nel settore.

Nell'ambito delle deleghe che l'attuale legislazione e la contrattazione collettiva nazionale offrono in materia di organizzazione del lavoro e di occupazione, le Parti intendono concordare strumenti e misure contrattuali adeguati alle specificità dell'anno 2025 nel territorio di Roma e della sua provincia e, laddove necessario, del Lazio.

Articolo 1 – Validità e sfera di applicazione

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le diverse decorrenze e i termini indicati nei diversi articoli, e si applica a tutte le aziende operanti sul territorio di Roma e Provincia, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Terziario, Distribuzione e Servizi fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non siano interessate dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec ad EBIT Lazio entro il 31 marzo, inviando la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – esclusione" (Modello Fac-simile A).

Le aziende collocate nelle altre Province del Lazio potranno applicare il presente Protocollo, inviando ad EBIT Lazio la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – adesione province" (Modello Fac-simile B).

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Il Protocollo stabilisce norme e regolamentazioni che si integrano con quanto previsto dal CCNL TDS, nel rispetto delle specificità territoriali e delle esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori.

Il presente Contratto è valido e applicabile, con le specificità di cui sopra, esclusivamente all'interno della Regione Lazio come definito dalle parti firmatarie.

Questo articolo garantisce chiarezza sull'ambito di applicazione del Protocollo, definendo i settori coinvolti e armonizzando le disposizioni con il CCNL TDS

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il presente protocollo possono, previo specifico accordo sindacale, integrare i trattamenti

previsti dal contratto integrativo aziendale con i seguenti contenuti, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 2 - Lavoro Agile

Le Parti riconoscono come il Lavoro agile possa rappresentare un importante strumento per gestire le sfide che si presenteranno nella gestione della viabilità e della mobilità urbana durante l'anno del Giubileo. È prioritario per le istituzioni locali nonché per tutti gli stakeholder coinvolti nell'evento, ridurre la congestione del traffico e migliorare la qualità dell'aria, favorendo soluzioni innovative e sostenibili.

In linea con quanto definito nel Protocollo sottoscritto con Roma Capitale, e nell'interesse di contribuire ad una migliore gestione della vita sociale della città di Roma, le Parti condividono l'esigenza di agevolare il ricorso al Lavoro agile nell'anno del Giubileo.

Laddove compatibile con le attività svolte dalle lavoratrici e lavoratori, che dovessero esprimere la propria adesione volontaria in tal senso, potranno essere sottoscritti accordi individuali volti a regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, privilegiando le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori

- genitori con figli di età inferiore agli 14 anni;
- lavoratrici e lavoratori con grave disabilità di cui alla L. 104/92 nonché lavoratrici lavoratori che assistono familiari disabili ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992;
- caregiver

Con l'obiettivo di individuare strumenti, in grado di tradurre in soluzioni concrete le esigenze di produttività, efficienza e di organizzazione dell'azienda, contemperando al tempo stesso le esigenze di flessibilità e di conciliazione vita lavoro delle lavoratrici e lavoratori, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un meccanismo di flessibilità settimanale come di seguito regolamentata.

Nel limite del monte permessi maturato nell'arco dell'annualità 2025 e ferma restando l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale prevista nelle aziende che applicheranno il lavoro agile nell'anno 2025 per almeno 2 giorni settimanali, la prestazione lavorativa svolta in regime di smart working per una delle giornate sarà pari a 4 ore.

Tale ridotta prestazione lavorativa, sarà garantita dall'assorbimento delle ore di permesso individuali eccedenti le ore di lavoro indicate al punto che precede, fino a saturazione dell'orario contrattuale giornaliero previsto.

La presente articolazione sarà applicabile per un massimo di 18 settimane nell'anno.

Le ore di permesso assorbite, nella fattispecie descritta ai commi precedenti, saranno sottratte dal monte permessi accantonato e non fruito del singolo lavoratore o della singola lavoratrice che abbia volontariamente aderito all'attività in smart working sopra descritta.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza, le aziende riconosceranno nell'anno 2025, a quelle lavoratrici e lavoratori che li abbiano esauriti, **8 ore** di permesso, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado e

affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Resta inteso che, la prestazione lavorativa della giornata ridotta sarà comunque considerata intera giornata ai fini delle ferie e di qualsiasi altra assenza o disciplina (malattia, infortunio, trasferta, permessi o congedi vari, festività etc.).

I dipendenti, che, previa autorizzazione del responsabile, per specifiche e comprovate esigenze aziendali (ivi compresa attività formativa) saranno chiamati a prolungare la prestazione lavorativa anche per la giornata di smart working ridotta, non vedranno applicato il meccanismo di assorbimento di cui sopra.

L'Azienda che intenda applicare il presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio.

Mercato del lavoro

Articolo 3 - Contratto a tempo determinato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2015, dall'art. 71-bis, lett. d) e art. 73, C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi, è ammesso il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione, in relazione all'incremento delle attività connesse e/o collegate all'evento Giubileo.

Nello specifico le parti si danno atto che, ai fini del presente articolo, in riferimento ai previsti effetti sul settore, l'evento Giubileo avrà decorrenza dal 23 dicembre 2024 e termine il 23 agosto 2026.


L'assunzione di personale a tempo determinato, per l'evento Giubileo, ai sensi del presente articolo, potrà dunque avvenire a partire dal 16 dicembre 2024, con termine finale del rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 agosto 2026.

Nella lettera di assunzione dovrà essere espressamente previsto quanto segue:

"contratto a termine/somministrazione a termine sottoscritto per l'evento Giubileo ai sensi dell'art..... del Protocollo di intesa per il Giubileo 2025 del....."

Per la peculiarità dell'evento Giubileo con riferimento anche alla concentrazione dell'attività nell'arco temporale dato, le Parti concordano per l'anno 2025 il ricorso al contratto a tempo determinato ed alla somministrazione a termine nelle seguenti misure:

- per le aziende fino a 15 dipendenti nella misura di 8 contratti a tempo determinato e somministrazione a termine complessivi (di cui massimo 5 contratti a tempo determinato e 3 somministrati)



10



- per le aziende con più di 15 dipendenti e fino a 30 dipendenti nella misura di 13 contratti a tempo determinato e somministrazione a termine complessivi (di cui massimo 7 contratti a tempo determinato e 6 somministrati)
- per le aziende con più di 30 dipendenti nella misura del 38% (di cui 30% contratti a tempo determinato 15% somministrati)

Nel limite massimo di durata di cui all'art. 19, D.Lgs 81/2015, i suddetti rapporti di lavoro avranno una durata minima di 6 mesi.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, D.Lgs del 15 giugno 2015 n° 81, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, anche in riferimento alla positiva valutazione della performance individuale, si realizzerà tra le lavoratrici e ed i lavoratori che hanno lavorato, anche con precedenti contratti di lavoro a termine, in base al maggior numero di giorni di lavoro da calendario contenuti nei contratti individuali a termine anche se inferiori a mesi 6.

Le Parti riconfermano l'obiettivo comune, nel rispetto delle reciproche posizioni, di creare le condizioni future per una quanto più possibile piena e stabile occupazione. Pertanto, saranno definiti programmi di stabilizzazione per le assunzioni effettuate ai sensi del presente accordo; a tal fine, le Parti stipuleranno una intesa per l'attivazione di servizi per l'occupazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale.

L'Azienda che intenda assumere ai sensi del presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio indicando per i contratti a termine o i contratti di somministrazione da attivare per l'evento Giubileo, il numero, la durata, il livello di inquadramento e il monte ore settimanale.

La stessa comunicazione preventiva sarà consegnata alle RSA/RSU ove presenti.

Tali dati saranno a disposizione delle parti firmatarie la presente intesa, al fine di verificare la possibilità di concretizzare l'obiettivo di stabilizzazione sopra richiamato

Articolo 4 - Stabilizzazione contratti Protocollo Giubileo

Per le aziende che stabilizzeranno le lavoratrici ed i lavoratori assunti ai sensi del presente Protocollo le Parti individueranno criteri e condizioni di accesso specifiche nell'ambito di quanto già previsto dal sistema della bilateralità per il Welfare territoriale.

Articolo 5 - Retribuzione prestazioni festive

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che garantiranno la programmazione delle giornate di lavoro nelle festività richieste dall'azienda nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 20 % rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La maggiorazione globale sarà pertanto del 50%;





11



Articolo 6 - Retribuzione prestazioni domenicali

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che presteranno la propria attività nella giornata della domenica nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 20% rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La maggiorazione globale sarà pertanto del 50%;

Articolo 7 - Esigibilità

Ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dalle contrattazioni integrative aziendali in essere e il conseguente mantenimento delle condizioni di miglior favore già acquisite, le disposizioni di cui al presente Protocollo sono applicate da tutte le aziende con unità operativa nel territorio di Roma e Provincia che applichino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e il Contratto Integrativo Regionale TDS fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non sia interessata dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec all'Ebit Lazio con le modalità e nei tempi indicati all'art.1 Sfera di applicazione.

Le Aziende collocate nelle altre province del Lazio che intendano aderire al presente accordo, invieranno comunicazione di adesione a mezzo pec indirizzata ad Ebit Lazio, con le modalità e nei tempi indicati all'art.1 Sfera di applicazione.

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo, consegnando a tutto il personale la scheda di sintesi delle condizioni contrattuali previste nel Protocollo di Intesa per il Giubileo 2025 di Confcommercio – Filcams CGIL– Fisascat CISL e Uiltucs di Roma e Lazio (Modello fac-simile C).


Nelle aziende presso cui siano costituite RSA/RSU la comunicazione di cui al comma precedente sarà preceduta da un apposito incontro allo scopo di comunicare l'applicazione del presente accordo alle suddette rappresentanze e verificare l'armonizzazione con eventuali accordi aziendali in vigore, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi, nel caso in cui successivi provvedimenti legislativi o del CCNL di riferimento intervengano a modificare, in tutto o in parte, gli istituti disciplinati dal presente accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici ed ai lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto



12



Roma, li

Confcommercio

Assonipi

[Handwritten signature]

Filcams CGIL

[Handwritten signature]

Fisascat Cisl

Uiltucs

[Handwritten signature]